

Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.191/2022

OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI, IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N. 234/2021.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità di convocazione, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome		
1.	FALZONE Giovanna - Sindaco	Sì
2.	COLLI Giuseppe - Assessore	Sì
3.	BATTAGIN Valerio - Assessore	Sì
4.	CANAZZA Cinzia - Assessore	Sì
5.	PEZZANA Piergiovanna - Assessore	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Maurizio Gianlucio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Giovanna FALZONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

- "583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
- 584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
- 585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo

57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 20 giugno 2019, che confermava la determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori, in base all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4 aprile 2000, a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019 nelle seguenti misure:

	Indennità intera	Indennità dimezzata
Sindaco	€ 2.258,98	€ 1.129,49
Vice Sindaco	€ 1.129,49	€ 554,74
Assessori	€ 1.016,54	€ 508,27

Atteso che da ultimo le predette indennità e gettoni di presenza sono stati confermati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31 maggio 2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024;

Considerato l'articolo 1 commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022, in particolare, il comma 583 dell'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: 29 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 5.001 fino a 15.000 abitanti;

Visto che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione è adeguata al 45% delle suddette percentuali rispettivamente nell' anno 2022 e che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Vista l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della quale è stata definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in € 13.800,00;

Considerato che tale interpretazione è confermata anche dal Ragioniere Generale dello Stato che con una nota indirizzata all'ANCI il 5 gennaio u.s. protocollo 1580 e su richiesta della stessa, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, ritiene che "i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita a il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza" (cfr. lettera del Ragioniere Generale dello Stato all'Anci del 5 gennaio u.s.);

Dato atto che il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori e ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto del comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM n. 119/2000;

Considerato che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge, salvo l'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del richiamato comma 584, 2° periodo, che decorre dall'adozione del relativo provvedimento di attribuzione e comunque non retroattivamente:

Considerato che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte comunali le nuove misure dell' indennità di funzione degli amministratori, in prima applicazione e per l'anno 2022, sono determinati come nelle tabelle seguenti:

Dal 1° gennaio 2022 (incremento del 45%)

	Indennità intera	Indennità dimezzata
Sindaco	€ 3.181,39	€ 1.590,69
Vice Sindaco	€ 1.590,69	€ 795,34
Assessori	€ 1.431,62	€ 715,81

Dato atto che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D. Lgs. n.267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Vista la nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022 nella quale si esplicita che l'applicazione delle misure delle indennità

negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l'adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge esclusivamente per quanto attiene l'adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024;

Visto l'art. 82, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

- "1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
- 2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8";

Considerato che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

Considerato che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Cilavegna è pari a n. 5.656 abitanti;

Ritenuto, pertanto, necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, adeguando le indennità di funzione degli Amministratori comunali nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, NON anticipando l'entrata a regime ordinariamente prevista a decorrere dal 2024, come sarebbe consentito dal 2° periodo del citato comma 584:

Precisato che le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

Dato atto che questa Amministrazione intende incrementare le predette indennità nella misura pari al trasferimento statale riconosciuto, senza maggiori oneri a carico del Bilancio Comunale, e che pertanto la rideterminazione delle indennità risulta essere la seguente:

	Indennità intera	Indennità dimezzata
Sindaco	€ 2.970,97	€ 1.485,47
Vice Sindaco	€ 1.485,47	€ 742,73
Assessori	€1.336,93	€ 668,46

Visto:

- che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024 è stato approvato con atto consiliare n. 23 del 31/05/2022;
- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31/05/2022 è stato approvato il documento unico di programmazione 2022–2024;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 9/06/2022è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2022–2024, parte finanziaria;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000;

Con i voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, le indennità di funzione mensili lorde del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori nelle misure previste dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilite dai commi 584 (1° periodo) e 585, nelle seguenti misure mensili, con le decorrenze ivi indicate:

Dal 1° gennaio 2022 (incremento del 45%) e nel limite del trasferimento statale riconosciuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio Comunale:

	Indennità intera	Indennità dimezzata
Sindaco	€ 2.970,97	€ 1.485,47
Vice Sindaco	€1.485,47	€ 742,73
Assessori	€ 1.336,93	€ 668,46

2) Di non volersi avvalere dell'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del comma 584, 2° periodo della legge di bilancio;

3) Di stabilire che per gli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita è prevista l'indennità di funzione dimezzate ex est. 82 e 1 del D. Les n. 267/2000:

funzione dimezzata ex art. 82, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000;

4) Di stabilire che a fine mandato l'indennità del Sindaco sarà integrata con una somma pari a una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente

ridotta per periodi inferiori all'anno;

5) Di stabilire che trovano applicazione le disposizioni degli artt. 77 – 86 del D. Lgs.

267/2000;

6) Di dare atto che le spese assunte con il presente provvedimento sono finanziate, per la

quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, senza considerare l'IRAP che resta a

carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie, con il contributo statale di cui al

menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n.234/2021;

7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –

TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

8) Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente provvedimento

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, considerata la

decorrenza dei trattamenti economici deliberati.

= * = * = * =

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Firmato Digitalmente Giovanna FALZONE Il Segretario Comunale Firmato Digitalmente Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

PARERI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI, IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N. 234/2021.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Marco Bagnoli

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

PARERI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI, IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N. 234/2021.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Marco Bagnoli



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 191 DEL 15/09/2022

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 13-gen-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 28-gen-2023.

Nello stesso giorno, 13-gen-2023, l'oggetto del presente verbale sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, 13/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE firmato digitalmente Maurizio Gianlucio Visco